

**Possibilità di delegare le funzioni di pubblico ministero d'udienza, nelle udienze innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, ai laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.**

*(Risposta a quesito del 10 giugno 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:

"- letto il quesito proposto in data 18 maggio 2009 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... sulla possibilità di delegare le funzioni di P.M. d'udienza (dinanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica) anche a laureati in giurisprudenza in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

- rilevato che, per quanto riguarda i dibattimenti che si celebrano innanzi al tribunale, l'art. 72 R.D. n. 12/1941 consente, nei soli procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica (con esclusione, tuttavia, della delega in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 550 c.p.p.), che le funzioni del pubblico ministero possano essere svolte, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica, solo da alcune categorie di soggetti, tra le quali, oltre agli uditori giudiziari (dizione oggi non più vigente), ai vice procuratori onorari addetti all'ufficio, al personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, anche ai laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ;

- considerato che analoga disciplina l'art. 50 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 detta con riferimento ai delegati del Procuratore della Repubblica quanto ai procedimenti penali dinanzi al Giudice di Pace;

- considerato, pertanto, che l'eventualità della delega, per i laureati in giurisprudenza, è limitata soltanto a coloro che frequentino il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, dovendo tale espressa specificazione intendersi in funzione dell'esigenza che tali studenti abbiano la possibilità di esercitare concretamente funzioni giudiziarie come momento di formazione integrativa nella fase finale del percorso scolastico in corso di svolgimento;

- ritenuto che, a prescindere dall'inequivoca disposizione limitativa contemplata dalla legge, analoga esigenza non apparirebbe soddisfatta - restando di contro frustrata - in capo a chi, tra i laureati in giurisprudenza, abbia già completato l'iter didattico della Scuola di specializzazione PP.LL., con la conseguenza che il dato categoriale riferito agli studenti del secondo anno della Scuola non è suscettibile di soffrire deroga alcuna;

tanto premesso,

delibera

di rispondere al quesito nel senso che le funzioni di pubblico ministero d'udienza, nelle udienze innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, rispettivamente ai sensi degli artt. 50 D.lvo n. 274/2000 e 72, lett. a), r.d. n. 12/1941 possono essere nominativamente delegate dal Procuratore della Repubblica, tra gli altri, solo ai laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398."